Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di giovedì 29 novembre 2018

IVA

Rimborso Iva indebita a partire dalla restituzione all'acquirente

di **EVOLUTION**

L'articolo 8 della L. 167/2017 (legge europea 2017), con l'inserimento dell'articolo 30-ter nel D.P.R. 633/1972, ha previsto la possibilità per il cedente o prestatore di chiedere all'Erario la restituzione dell'Iva non dovuta entro due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa (nei casi in cui la non debenza dell'imposta risulti da accertamento definitivo).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa del tema a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Risposta n. 66 del 12 novembre 2018.

L'articolo 8 della L. 167/2017 ha inserito nel D.P.R. 633/1972 l'articolo 30-*ter*:

- il cui **comma 1** ricalca quando già disposto, in via generale, dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, ossia che "*Il soggetto passivo presenta la domanda di **restituzione** dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla **data del versamento** della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione***";
- il cui **comma 2** rappresenta la disposizione di **carattere innovativo** prevedendo che "*Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, **accertata in via definitiva** dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta **restituzione** al cessionario o committente dell'**importo pagato a titolo di rivalsa***".

In altri termini, il comma 2 dell'articolo 30-*ter* individua uno **specifico *dies a quo*** per i casi in cui l'applicazione di un'Iva non dovuta:

- abbia formato **oggetto di un accertamento**, che può verificarsi indifferentemente tanto nei confronti del fornitore quanto dell'acquirente, e
- abbia comportato la **restituzione** al cessionario o committente, da parte del fornitore, dell'imposta indebitamente assolta in via di rivalsa.

L'**articolo 30-*ter* neutralizza gli effetti negativi** in capo al **fornitore** nei casi in cui:

- quest'ultimo abbia **erroneamente applicato l'imposta in buona fede**,
- la fattura **non** sia stata **contestata** dal suo cliente e
- la rivalsa sia stata **regolarmente esercitata**.

Prima delle modifiche, infatti, se l'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione dell'imposta e l'**accertamento** diveniva **definitivo** – a seguito di un contenzioso tributario, per acquiescenza o a seguito di accertamento per adesione – quando già erano decorsi due anni dal versamento dell'imposta, il fornitore **restava obbligato verso il cliente** per la restituzione di quanto ricevuto in via di rivalsa, ma **non** avrebbe avuto più il diritto di chiedere il **rimborso** all'Erario per decorrenza del termine biennale, rimanendo di conseguenza **inciso** del tributo.

Ora, invece, atteso che il **termine biennale** decorre dal momento della **restituzione** dell'Iva all'acquirente, esso di fatto risulta **differito** rispetto sia alla chiusura dell'accertamento sia alla data del **versamento**.

Infatti, a parere dell'Agenzia, "*I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell'Iva non dovuta decorrono **dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di accertamento definitivo***" (**Risposta n. 66 del 12 novembre 2018**).

Dal tenore della disposizione va tenuto conto che il rimborso al fornitore è **subordinato** alla restituzione dell'imposta all'acquirente, sicché, **in caso di mancata restituzione l'istanza non può essere presentata**.

In altri termini, la **restituzione** dell'imposta addebitata in via di rivalsa **all'acquirente**, e da questi pagata al fornitore, pare costituire un **requisito necessario** per l'ottenimento del rimborso.

Una conferma in tal senso è arrivata dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui "*per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell'Iva indebitamente versata è **strettamente collegato** alla **restituzione** al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa*" (**Risposta n. 66 del 12 novembre 2018**).

EVOLUTION
Euroconference
Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.
richiedi la prova gratuita per 15 giorni >